

## Quesiti associazioni categoria - Procedure Operative per la gestione esercizio degli impianti incentivati

Il presente documento raccoglie le risposte del GSE ad alcuni quesiti presentati, da diverse associazioni di categoria, in relazione alle “**Procedure operative per la gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi**” pubblicate sul sito internet del GSE il 20 dicembre 2017 (nel seguito, Procedure).

Si rammenta che, per predeterminare i possibili effetti di un intervento sulla convenzione in essere, l'Operatore può presentare al GSE, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD, una istanza a preventivo (paragrafo 4.3 delle Procedure).

Il GSE avvierà un procedimento amministrativo, da concludersi entro 120 giorni dalla ricezione dell'istanza, con l'invio di un provvedimento espresso recante gli esiti della valutazione circa le conseguenze dell'intervento che si intende realizzare in termini di conferma, di rimodulazione della tariffa inizialmente riconosciuta ovvero di potenziale decadenza dal diritto a percepire gli incentivi.

Tanto premesso, fermo restando che una valutazione definitiva potrà essere effettuata solo a valle delle analisi che saranno condotte sulla documentazione fornita con l'eventuale richiesta di valutazione al GSE, si riportano, di seguito, le risposte ai quesiti di carattere generale presentati dalle associazioni di categoria nelle scorse settimane.

### **1. Con riferimento all'aggiornamento della documentazione antimafia, si chiede di chiarire, nel caso in cui non siano sopraggiunte variazioni dall'ultimo invio effettuato dall'Operatore, se sia necessario inviare nuovamente tale dichiarazione**

**GSE** - Gli adempimenti connessi alla trasmissione delle informazioni antimafia devono essere assolti a prescindere dalle comunicazioni previste dalle Procedure in argomento. È opportuno, in ogni caso, prima di inviare una comunicazione al GSE, accertarsi di essere in regola con l'aggiornamento della documentazione relativa all'informativa antimafia, secondo le modalità e le tempistiche previste specificamente per tale scopo. Per maggiori approfondimenti, si invita, pertanto, a consultare l'apposita sezione del sito istituzionale del GSE

(<https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/antimafia/supporto-alla-presentazione-della-richiesta>).

### **2. Si chiede conferma che la lista di interventi effettuati prima della pubblicazione delle Procedure e mai comunicati al GSE, indicati alle pagg. 33 e 34 delle Procedure, sia da considerarsi esaustiva degli interventi da comunicare al GSE (entro i termini indicati)**

**GSE** - Con riferimento alle operazioni effettuate in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure, avvenuta il 20 dicembre 2017, è fatto obbligo di comunicare al GSE le categorie di intervento di:

- “Potenziamento non incentivato”;

- “Ammodernamento”
- “Modifica della configurazione di impianto”, qualora gli interventi comportino la modifica dei parametri utilizzati nell’algoritmo di calcolo con conseguente riconoscimento di un incentivo superiore a quello spettante.

Per quest’ultima categoria, le Procedure riportano, alle pagg. 33 e 34, un elenco di interventi da ritenersi **esemplificativo ma non esaustivo** delle possibili casistiche.

### **3. Le domande a preventivo trasmesse tramite SIAD prima della pubblicazione delle Procedure, si chiede se saranno evase da GSE ed entro quali tempistiche**

**GSE** – Le istanze a preventivo trasmesse, tramite SIAD, prima della pubblicazione delle Procedure, saranno evase dal GSE.

A differenza di quanto stabilito per le istanze trasmesse in data successiva alla pubblicazione delle Procedure (120 giorni), non è ancora possibile fornire tempi certi rispetto ai tempi di evasione.

### **4. Nel caso di invio di ulteriori comunicazioni, relative a domande già presentate tramite SIAD, o di comunicazione di modifiche alle autorizzazioni (anche quando dette modifiche non abbiano impatto sull’algoritmo di incentivazione), si chiede come si debba procedere**

**GSE** – Qualora ci si riferisca a integrazioni documentali relative a istanze presentate tramite SIAD prima della pubblicazione delle Procedure, è possibile utilizzare il Modello “Richiesta di integrazione documentale”, disponibile nel summenzionato applicativo informatico.

Per comunicazioni relative a “nuovi” interventi, anche appartenenti alla stessa “categoria” per la quale è già stata presentata istanza tramite SIAD prima della pubblicazione delle Procedure, l’Operatore, invece, è tenuto a utilizzare il Modello “Richiesta di valutazione per interventi completati” oppure il Modello “Richiesta di valutazione per interventi non ancora completati”.

Per quanto riguarda, infine, le comunicazioni relative a “modifiche alle autorizzazioni”, si ricorda che le stesse devono essere comunicate al GSE nel caso in cui comportino:

1. operazioni sui componenti che determinano l’inquadramento nelle categorie di intervento diverse da “Interventi non significativi”;
2. modifiche ai parametri definiti nell’algoritmo di calcolo dell’incentivo;
3. aggiornamento della “Concessione di derivazione” o, per gli impianti termoelettrici, dei “Combustibili/Matrici di alimentazione”.

### **5. Si chiede infine conferma che l’eventuale documentazione inviata al GSE a mezzo raccomandata A/R non debba essere nuovamente trasmessa tramite SIAD**

**GSE** – Si conferma che non è necessario inviare nuovamente comunicazioni trasmesse, prima della pubblicazione delle Procedure, utilizzando canali diversi dal SIAD.

Al fine di verificare l'avvenuta presa in carico delle summenzionate comunicazioni, trasmesse dagli Operatori (tramite PEC o Raccomandata A/R) in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure, per il tramite delle Associazioni di Categoria, potrà essere trasmesso al GSE un elenco delle stesse.

**6. Per interventi già comunicati in passato si intendono solo quelli comunicati attraverso il portale SIAD o anche quelli comunicati esclusivamente a mezzo PEC o anche attraverso altri canali ufficiali?**

**GSE** Gli interventi sono considerati “già comunicati” se la relativa comunicazione è pervenuta alla Direzione Ingegneria del GSE, responsabile delle valutazioni in merito agli interventi previsti nelle Procedure, utilizzando anche canali diversi dal SIAD, ad esempio a mezzo PEC o raccomandata.

**7. Si chiede conferma del fatto che, nel caso di interventi che abbiano portato a un incremento della potenza nominale rispetto al progetto originario (ad esempio, per gli impianti idroelettrici, adeguamenti della portata di concessione stabiliti dalle autorità competenti per allineare il disciplinare di concessione all'effettiva portata disponibile e utilizzata dall'operatore idroelettrico), che siano stati prontamente comunicati a GSE prima della pubblicazione delle procedure, non si applica il *cap* sull'energia incentivabile previsto per la categoria dei “Potenziamenti non incentivati”**

**GSE** – I principi riportati nelle Procedure si applicano a tutti gli interventi, a prescindere dalla data di completamento degli stessi.

Pertanto, anche nel caso specifico rappresentato, di interventi di “Potenziamento non incentivato” di impianti idroelettrici, realizzati e comunicati al GSE in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure, si applica il “*cap*” al valore dell'Energia massima incentivabile, a prescindere dalla causa che ha comportato l'incremento del valore della potenza nominale media annua riportato nella concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico considerata in fase di ammissione agli incentivi.

**8. Si chiede conferma che la sostituzione di generatori con altri di pari potenza (o con incremento di potenza entro i limiti consentiti) effettuata prima della pubblicazione delle Procedure non debba essere comunicata al GSE**

**GSE** - Rientrando, quello descritto, tra gli interventi di “Sostituzione dei componenti principali di generazione”, non richiamati nell'elenco degli interventi da comunicare, si conferma che non è necessaria la comunicazione.

**9. Si chiede conferma che, per i componenti rigenerati, installati prima della pubblicazione delle Procedure, non sia necessario conservare in sito l'autodichiarazione dell'Operatore attestante “la rispondenza alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ae), del D.M. 23 giugno 2016”**

**GSE** – La dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la rispondenza alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ae), del D.M. 23 giugno 2016, prevista per i componenti rigenerati in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure, è dovuta solo per le operazioni di “Sostituzione” o di “Nuova installazione” ricomprese tra gli interventi che devono essere comunicati al GSE.

**10. Con riferimento alla documentazione sottoscritta da parte di un tecnico abilitato che, indipendentemente dalla categoria di intervento, l'Operatore è tenuto a trasmettere, si chiede conferma che per “tecnico abilitato” si intenda necessariamente qualsiasi soggetto iscritto a un albo professionale (ad esempio, architetto, ingegnere, perito, geometra, etc)**

**GSE** – Si conferma che per “tecnico abilitato” si intende qualsiasi soggetto iscritto a un albo professionale tecnico.

**11. Nell'appendice “A” delle Procedure sono riportati i documenti da trasmettere relativamente agli interventi effettuati. In particolare nel paragrafo “A.1” inerente alla “sostituzione dei componenti principali di generazione” si dispone che l'Operatore può trasmettere ulteriore documentazione, come riportata nei punti da 5 a 11 (foto, schede tecniche, dossier fotografico, schema elettrico unifilare *as-built* aggiornato dopo l'intervento, documentazione relativa alla titolarità dei componenti, dichiarazione relativa ai componenti rigenerati, ecc.). Si chiede se la condizione di volontarietà associata alle parole “può trasmettere” possa ricomprendere anche la possibilità di mantenere in sito la documentazione riportata nei punti da 5 a 11, senza che la stessa sia inviata al GSE, salvo l'eventuale titolo autorizzativo ed il report attestante la data dell'intervento.**

**GSE** – No, la documentazione riportata nei punti da 5 a 11, qualora riguardante lo specifico intervento oggetto della comunicazione, dovrà essere trasmessa al GSE in allegato all'istanza.

**12. Nelle Procedure non è specificato quale documentazione occorre produrre per dimostrare la titolarità dei componenti. Si chiede di chiarire se è possibile attestare la titolarità attraverso apposita auto-dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) dell'Operatore.**

**GSE** - Non si ritiene sufficiente un'auto-dichiarazione per l'attestazione della titolarità dei componenti. È necessario, pertanto, che l'Operatore individui e presenti al GSE qualsiasi documento di cui è in possesso utile per lo scopo (es. fatture di acquisto, contratti di *leasing*, contratto *Full Maintenance*), anche, a titolo esemplificativo, quelli di bilancio d'esercizio (es. magazzino nello stato patrimoniale).

**13. Nel caso in cui non fosse necessario ottenere un titolo autorizzativo per la realizzazione dell'intervento su un impianto eolico, come è possibile individuare la data di completamento dell'intervento da comunicare al GSE?**

**GSE** – Le proposte formulate dall’Associazione possono essere condivisibili. Pertanto, la data di completamento dell’intervento può essere definita, ad esempio, come:

- la data certificata dalla dichiarazione fine cantiere rilasciata ex D.Lgs. 81/08, oppure come
- la data di ripristino dello stato operativo dell’aerogeneratore a valle dell’intervento, come riportata nel report di esecuzione dell’intervento stesso rilasciato dalla ditta installatrice.

**14. Poiché potrebbero esserci difficoltà nel reperire la documentazione richiesta (attività di rigenerazione dei componenti ricompresa nell’elenco delle attività riportate nella visura camerale dell’officina e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell’officina), si chiede che:**

- a) nella visura camerale (o equivalente estero) possa essere riportata, più genericamente, l’attività di costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione di componenti/macchine elettriche;**
- b) sia possibile allegare la dichiarazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) del manutentore/fornitore del componente.**

**GSE** – Si ritiene di dover confermare la definizione di officina specializzata indicata nelle Procedure; pertanto, con riferimento alla rigenerazione, un’officina si intende specializzata se l’attività di rigenerazione rientra tra quelle elencate nella visura camerale della stessa. Si conferma, inoltre, che, per i componenti rigenerati in data successiva alla pubblicazione delle Procedure, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’avvenuto ripristino delle normali condizioni funzionali e prestazionali del componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’officina specializzata al termine delle operazioni.

**15. Tra la documentazione da allegare alla comunicazione relativa all’intervento effettuato, di cui all’Appendice A delle Procedure, è richiesta la presentazione di dossier fotografici, schede tecniche redatte dal costruttore ecc... Si segnala come per interventi effettuati prima della pubblicazione delle Procedure, questa documentazione spesso non sia nella disponibilità dell’Operatore. Si chiede, pertanto, al GSE come debba essere gestita, nella comunicazione di interventi progressi, l’eventuale indisponibilità dei documenti richiesti**

**GSE** – Per gli interventi realizzati in data antecedente alla pubblicazione delle Procedure Operative, avvenuta il 20 dicembre 2017, per i quali è dovuta la comunicazione al GSE, l’Operatore dovrà individuare e trasmettere al GSE, in luogo dei documenti indisponibili, qualsiasi documento di cui è in possesso utile per lo scopo.

**16. Al fine di circoscrivere la lista dei documenti che “a prescindere dall’obbligo di invio della documentazione al GSE, a seguito della realizzazione di un intervento, è opportuno che l’Operatore, come previsto dal Decreto Controlli,**

**provveda a conservare in sito” (pag.15), si chiede di fornire l’elenco della documentazione minima da tenere in sito**

GSE – Per gli interventi ricompresi nella categoria “Interventi non significativi”, per i quali non è dovuta alcuna comunicazione al GSE, l’Operatore dovrà conservare in sito tutta la documentazione utile al fine di dimostrare che l’operazione realizzata sia ricompresa nella summenzionata categoria (ad esempio, in caso di “sostituzione” di un componente ricompreso tra i “servizi ausiliari” d’impianto (appartenente ai “componenti principali elettrici”), l’Operatore dovrà conservare in sito la documentazione attestante il fatto che il nuovo componente abbia le stesse “caratteristiche” (ossia la potenza) di quello sostituito).

**17. Si chiede al GSE supporto nell’individuare la corretta categoria per le seguenti tipologie di intervento:**

- a) nuova installazione di inverter elettrici e/o softstart su componenti esistenti del tipo pompe, ventilatori, nastri trasportatori e coclee;**
- b) sostituzione di componenti esistenti del tipo pompe, ventilatori, nastri trasportatori e coclee con componenti meno energivori in quanto dotati di inverter e/o softstart;**
- c) nuova installazione di un generatore di emergenza a gasolio per garantire i servizi ausiliari basici per la gestione della messa in sicurezza dell’impianto (alimento acqua caldaia, strumentazione di controllo e gestione, luci di emergenza, unità di continuità locali, etc), in condizioni di avvenuta disconnessione dalla rete elettrica (black out Enel)**

**GSE** – La “corretta categoria” di intervento può essere determinato solo al completamento dell’istruttoria prevista dalle Procedure.

Si rammenta che, per predeterminare i possibili effetti di un intervento sulla convenzione in essere, l’Operatore può presentare al GSE, esclusivamente mediante l’applicativo informatico SIAD disponibile nel Portale Informatico del GSE, una istanza a preventivo (paragrafo 4.3 delle Procedure).

Tanto premesso, fermo restando che una valutazione definitiva potrà essere effettuata solo a valle delle analisi che saranno condotte sulla documentazione fornita con l’eventuale richiesta di valutazione al GSE, sulla base delle poche informazioni fornite, gli interventi elencati a:

- i punti a) e b) sembrerebbero comportare una riduzione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari d’impianto e, quindi,
  - nel caso in cui l’energia elettrica incentivabile coincida con l’immessa in rete (servizi ausiliari autoalimentati), l’intervento rientrerebbe nella categoria “Interventi non significativi”;
  - nel caso in cui l’energia elettrica incentivabile sia determinata utilizzando un forfait che tiene conto dei consumi dei servizi ausiliari, l’intervento rientrerebbe nella categoria “Modifica della configurazione d’impianto” e potrebbe comportare l’aggiornamento del summenzionato forfait;
- il punto c) rientrano nella categoria “Modifica della configurazione d’impianto”.

**18. Qualora si intenda collegare uno stabilimento ad una centrale IAFR che immette interamente la propria produzione in rete, realizzando un Sistema Semplice di Produzione e Consumo, si chiede se sia necessario darne comunicazione tramite SIAD, se l'intervento sia regolato dalle presenti Procedure e se sia da ricomprendere nella categoria delle modifiche di configurazione**

**GSE** – Fermo restando che una valutazione definitiva potrà essere effettuata solo a valle delle analisi che saranno condotte sulla documentazione fornita con l'eventuale richiesta di valutazione al GSE, a seguito della realizzazione dell'intervento cambierebbe la modalità di determinazione dell'energia elettrica incentivabile.

L'Operatore è pertanto tenuto a trasmettere al GSE, tramite SIAD, un'istanza per la categoria "Modifica della configurazione d'impianto".

Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo "Sistema Semplice di Produzione e Consumo", si rammenta che trova applicazione il normale iter di connessione, nell'ambito del quale il soggetto richiedente autodichiara la tipologia di sistema che intende costituire, sulla base delle definizioni riportate nel TISSP (Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo).

**19. Si chiede di precisare il concetto di "pari caratteristiche". Si suggerisce a riguardo di prevedere un range di tolleranza della caratteristica "Potenza Attiva" dei componenti principali elettrici (pag.11), nell'ambito del quale la sostituzione di un componente possa essere ritenuta non significativa ai fini della comunicazione a GSE dell'intervento. La naturale evoluzione tecnologica infatti, rende impossibile approvvigionare, spesso a distanza di molti anni, un componente perfettamente identico a quello originario. La mancata coincidenza delle caratteristiche comporterebbe dunque un eccesso di comunicazioni per variazioni impiantistiche trascurabili.**

**(Si pensi, a titolo d'esempio, alla sostituzione di una centralina oleodinamica, facente parte dei Servizi Ausiliari, di potenza 1,0 kW con una di potenza pari a 0,850 kW).**

**GSE** – Per determinare l'eventuale variazione in termini di consumo è necessario considerare tutte le operazioni di sostituzione dei servizi ausiliari d'impianto realizzate durante l'intero periodo di incentivazione.

Tanto premesso, le operazioni di sostituzione dei servizi ausiliari d'impianto che comportano:

- 1) una riduzione dei consumi degli stessi, rientrano nella categoria di:
  - "Interventi non significativi", qualora l'energia elettrica incentivabile coincida con l'immessa in rete (servizi ausiliari autoalimentati);
  - "Modifica della configurazione d'impianto", qualora l'energia elettrica incentivabile sia determinata utilizzando un forfait che tiene conto dei consumi dei servizi ausiliari (l'intervento dovrebbe non comportare il riconoscimento di un incentivo superiore a quello spettante).
- 2) un incremento dei consumi degli stessi, rientrano nella categoria di:

- “Interventi non significativi”, nel caso in cui l’energia elettrica incentivabile coincida con l’immessa in rete (servizi ausiliari autoalimentati);
- “Modifica della configurazione d’impianto”, qualora l’energia elettrica incentivabile sia determinata utilizzando un forfait che tiene conto dei consumi dei servizi ausiliari (l’intervento comporterebbe il riconoscimento di un incentivo superiore a quello spettante).

**20. Si chiede se la sostituzione di aerogeneratori con altri della stessa tipologia, ma con differenti caratteristiche dei componenti principali di “trattamento” della fonte rinnovabile e che comportino una riduzione complessiva della potenza nominale e installata dell’impianto, sia configurabile sempre e comunque nell’ambito della categoria di “Modifica della configurazione di impianto” oppure rientri in un’altra fattispecie. Stessa richiesta di chiarimento, nel caso in cui la potenza nominale ed installata *post operam* rimangano invariate.**

**GSE** – Nei casi di sostituzione dei componenti di “trattamento” della fonte rinnovabile (torre, rotore), con **incremento** delle caratteristiche (aumento altezza della torre, aumento del diametro del rotore), l’intervento sarà inquadrato nella categoria “**Ammodernamento**”, a prescindere dalla riduzione della potenza nominale o installata. L’intervento di sostituzione dei medesimi componenti con **riduzione** delle caratteristiche, sarà invece inquadrato nella categoria “**Modifica della configurazione di impianto**”.

**21. Si chiede se l’installazione di un nuovo componente di “trattamento” della fonte rinnovabile sia necessariamente da ricomprendere nella categoria degli ammodernamenti anche qualora l’intervento non determini alcun incremento della producibilità/disponibilità della risorsa. Si chiede ad esempio come debba essere considerato – e come di conseguenza debba esserne gestita la comunicazione – un intervento di installazione di un refrigeratore o di un desolfatore di un impianto a biogas.**

**GSE** – L’eventuale “incremento della producibilità/disponibilità della risorsa” può essere determinato solo al completamento dell’istruttoria prevista dalle Procedure.

Si rammenta che per predeterminare i possibili effetti di un intervento sulla convenzione in essere, l’Operatore può presentare al GSE, esclusivamente mediante l’applicativo informatico SIAD disponibile nel Portale Informatico del GSE, una istanza a preventivo (paragrafo 4.3 delle Procedure).

**22. Nell’ipotesi di sostituzione di aerogeneratori da 1 MW con 5 da 4 MW, ubicati in posizione diversa rispetto agli attuali, si chiede conferma che l’intervento possa considerarsi:**

1. “Modifica della configurazione di impianto” con la rimozione di 5 aerogeneratori e spostamento degli altri 5 nelle nuove posizioni;
2. “Potenziamento non incentivato” attraverso la sostituzione dei 5 aerogeneratori rimasti con 5 di potenza maggiore.



**La combinazione dei due interventi conduce la potenza complessiva dell'impianto da 10 MW a 20 MW.**

**Si chiede, inoltre, conferma che il cap al riconoscimento degli incentivi sulla produzione dell'impianto *post operam*, è determinato sulla potenza nominale (10 MW) ed eventualmente sulla produzione storica migliore dell'impianto *ante operam*, comprensivo degli aerogeneratori rimossi. Chiarire, cioè, se, ai fini dell'individuazione del cap, il riferimento sia alla potenza dell'intero impianto *preesistente/ante operam* comprensivo degli aerogeneratori rimossi.**

**GSE** – Come specificato nelle Procedure, “*qualora l'impianto sia oggetto di più interventi, il GSE valuterà l'impatto complessivo degli stessi sulla convenzione in essere*”.

Nel caso specifico, l'intervento si configura come “Potenziamento non incentivato”, per l'incremento della potenza nominale dell'impianto oltre i limiti consentiti.

L'intervento comporta, quindi, l'applicazione di un cap sull'“*Energia annua massima incentivabile*” pari al maggior valore tra l'“*Energia incentivata annua statistica*” e l'“*Energia incentivata storica migliore*”, quest'ultima è pari al valore massimo di energia annua incentivata prendendo a riferimento gli anni solari compresi tra quello in cui l'impianto è entrato in esercizio commerciale e quello antecedente alla data di inizio dei lavori di potenziamento.

**23. Si chiede di chiarire se la percentuale di variazione di potenza nominale ammessa (fino a 1% per impianti > 20kW) sia da considerare applicabile alla potenza oggetto di aggiudicazione dell'incentivo o a quella risultante da un'eventuale variante per riduzione di potenza.**

**Si riporta a titolo di esempio il caso di un impianto aggiudicatario d'asta con macchine di potenza unitaria pari a 2500 kW, per il quale, prima dell'avvio dell'incentivo, il proponente abbia effettuato una variante per riduzione di potenza, portando le nuove macchine a una potenza di 2300 kW.**

**Qualora su questo impianto si effettuasse un intervento di configurazione software, la massima variazione di potenza ammessa per mantenere il diritto all'incentivo, sarebbe l'1% di 2300 (quindi 2323 kW), o sarebbe possibile ripotenziare la macchina fino al limite originario di 2500 kW?**

**GSE** – Le percentuali di incremento di potenza consentite si riferiscono ai valori di potenza nominale o installata determinati nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi (a seguito dell'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto).

Supponendo che l'impianto in argomento sia ammesso agli incentivi previsti dal DM 6 luglio 2012 (in tal caso, la potenza nominale coincide con la somma dei valori di potenza attiva degli alternatori installati: 2300 kW per il numero degli alternatori):

- per ciascun alternatore, l'aggiornamento del software tale da incrementarne il valore di potenza attiva entro l'1% è inquadrato nella categoria “Sostituzione dei componenti principali di generazione” (si ricorda che, completata l'attività di configurazione del software, il costruttore del componente dovrà sostituirne la targa con una recante il nuovo dato di potenza). Come riportato al paragrafo 3.2.1 delle

- Procedure, tale intervento non comporta un aggiornamento della convenzione in essere, anche in caso di superamento delle “soglie” che hanno definito la modalità di accesso, il meccanismo di incentivazione o la tariffa spettante;
- per ciascun alternatore, l’aggiornamento del software tale da incrementarne il valore di potenza attiva oltre l’1% è inquadrato nella categoria “Potenziamento non incentivato” (si ricorda che, completata l’attività di configurazione del software, il costruttore del componente dovrà sostituirci la targa con una recante il nuovo dato di potenza). Come riportato al paragrafo 3.5 delle Procedure, in seguito al superamento del valore dell’1%:
    - l’impianto non decadrebbe dal diritto agli incentivi (è stato ammesso agli incentivi a valle dell’ammissione a una procedura d’Asta e, pertanto, non vi sono “soglie” relative alla modalità di accesso che possono essere superate);
    - non cambierebbero la tariffa e il meccanismo di incentivazione (per impianti di potenza nominale superiore a 1 MW, infatti, vi è solo l’“Incentivo”);
    - si applicherebbe un “cap” della curva oraria alla potenza nominale ante operam (pari a 2300 kW per il numero degli alternatori);
    - si applicherebbe un “cap” all’eventuale superamento dell’Energia annua massima incentivabile. L’energia in eccesso non ha diritto agli incentivi ma, qualora sia ritirata e collocata sul mercato dal GSE nell’ambito di un contratto di dispacciamento sottoscritto dallo stesso GSE con TERNA, sarà comunque valorizzata al prezzo di mercato.

Si rammenta che per predeterminare i possibili effetti di un intervento sulla convenzione in essere (quali, ad esempio, il valore della “Energia annua massima incentivabile”) l’Operatore può presentare al GSE, esclusivamente mediante l’applicativo informatico SIAD, una istanza a preventivo (paragrafo 4.3 delle Procedure).

Si coglie infine l’occasione per segnalare che, come riportato all’Appendice F.3 delle Procedure, la configurazione del software di controllo della produzione, se a parità di potenza sia nominale sia installata; ad esempio:

- implementazione di un sistema di ottimizzazione della produzione dell’intero parco eolico (*Power Plant Controller*);
- implementazione di un sistema di ottimizzazione della produzione di un singolo aerogeneratore;

è ricompresa nella categoria “Interventi non significativi”.

**24. Si chiede infine di confermare che la configurazione software con incremento di potenza oltre le soglie che hanno definito l’accesso all’incentivo, sia da gestire come potenziamento non incentivato per “sostituzione di componenti” (soggetto pertanto a cap della curva oraria e della produzione annua massima e non all’installazione di apparecchiature di misura per rilevare separatamente la produzione della porzione di impianto non incentivata), nonostante l’intervento non abbia di fatto comportato la sostituzione di un componente principale di generazione.**

**GSE** – Si conferma che gli effetti della configurazione del software di un componente che comporta la modifica del dato di potenza riportato sulla targa dello stesso, coincidono con quelli dell'operazione di "sostituzione" del componente. Pertanto, la configurazione del software:

- con diminuzione di potenza nominale o installata: rientra nella categoria "Modifica della configurazione di impianto";
- con incremento di potenza nominale o installata entro i limiti consentiti: rientra nella categoria "Sostituzione dei componenti principali di generazione";
- con incremento di potenza installata oltre i limiti consentiti: rientra nella categoria "Modifica della configurazione di impianto";
- con incremento di potenza nominale oltre i limiti consentiti: rientra nella categoria "Potenziamento non incentivato". In tal caso, per gli impianti ammessi agli incentivi previsti dal D.M. 6 luglio 2012 e dal D.M. 23 giugno 2016, l'incremento della potenza nominale tale da superare le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta) comporta la decadenza dagli incentivi.

Si ricorda infine che, completata l'attività di configurazione del *software*, il costruttore del componente dovrà sostituirci la targa con una recante il nuovo dato di potenza.

**25. Si evidenzia come l'inclusione della variazione della configurazione catastale dell'impianto a seguito del frazionamento delle particelle individuate nel progetto autorizzato e ammesso agli incentivi, nelle precisazioni di pagina 18, sembri indicare che una operazione di frazionamento catastale sia necessariamente da considerare una "Modifica di configurazione di impianto", anche quando non incida in alcun modo sul *layout* o sulla potenza, né sia correlata a spostamenti di componenti.**

**Il frazionamento può essere necessario al fine di formalizzare, mediante la stipula di un atto notarile, diritti precedentemente acquisiti con la sottoscrizione di scritture private, e avviene spesso per circoscrivere la parte su cui richiedere il diritto di superficie al momento del rogito, dopo aver inizialmente sottoscritto un accordo sull'intera particella durante l'iter autorizzativo.**

**In altri casi sono necessari frazionamenti di una particella perché si cedono parti a terzi, magari per espropri legati a progetti di altri operatori che necessitano di una parte di particella che non influisce sull'impianto preesistente. In taluni casi peraltro, l'operatore non viene direttamente a conoscenza del frazionamento se non richiedendo una visura catastale.**

**Si chiede, pertanto, conferma che la variazione della configurazione catastale costituisca un intervento di modifica configurazione di impianto solo nei casi in cui comporti una modifica di *layout* rispetto al progetto ammesso agli incentivi.**

**GSE** – La variazione della configurazione catastale dell'impianto a seguito del frazionamento delle particelle individuate nel progetto autorizzato e ammesso agli incentivi, rientra sempre nella categoria "Modifica della configurazione di impianto".

(quindi, anche nel caso in cui “non incida in alcun modo sul *layout* o sulla potenza, né sia correlata a spostamenti di componenti”).

**26. Si chiede conferma che l’Energia annua massima incentivabile coincide sempre con il maggior valore tra l’Energia incentivata storica migliore e l’energia incentivata annua statistica a prescindere dagli anni e dalla funzionalità ed efficienza di marcia effettivi dell’impianto.**

**GSE** – Si conferma che, per gli impianti diversi dagli idroelettrici, l’*“Energia annua massima incentivabile”* corrisponde al maggior valore tra l’*“Energia incentivata storica migliore”* e l’*“Energia incentivata annua statistica”*. Solo per gli impianti eolici, l’Energia incentivata storica migliore è individuata considerando anche l’eventuale Mancata Produzione Eolica (MPE).

**27. Si chiede di chiarire, qualora si configuri un superamento dell’energia massima incentivabile determinata secondo i criteri delle presenti Procedure, a partire da quale data si applichi il taglio dell’incentivazione e se, con specifico riguardo a interventi effettuati prima della pubblicazione delle Procedure stesse, possa essere prevista la restituzione di parte dell’incentivo.**

**GSE** – Gli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi descritti nelle Procedure, tra i quali l’eventuale applicazione del “*cap*” al valore dell’Energia massima incentivabile, decorrono dalla data di realizzazione degli stessi.

Per quanto riguarda gli interventi di “Ammodernamento” e/o di “Potenziamento non incentivato” realizzati prima della pubblicazione delle Procedure, si rappresenta quindi che il GSE applicherà il “*cap*” al valore dell’Energia massima incentivabile a decorrere dall’anno solare di realizzazione dell’intervento. L’energia in eccesso non ha diritto agli incentivi e, quindi, si procederà al recupero dell’eventuale incentivo riconosciuto alla stessa. Con riferimento agli impianti per i quali il GSE ritira e colloca sul mercato l’energia nell’ambito di un contratto di dispacciamento sottoscritto dallo stesso GSE con TERNA, si ricorda che l’eventuale “energia in eccesso” sarà comunque valorizzata al prezzo di mercato.

**28. Le Procedure stabiliscono che, in caso di sostituzione definitiva, i componenti sostituiti possono essere conservati presso l’impianto come riserva fredda, per poter essere successivamente utilizzati, previa rigenerazione. Al proposito, si chiede di confermare che l’Operatore non è tenuto a utilizzare il componente rigenerato nello stesso parco dal quale è stato smontato.**

**GSE** – Si conferma che un componente può essere utilizzato in via definitiva anche in un parco eolico differente rispetto a quello dal quale è stato smontato, a patto che siano rispettate le prescrizioni previste dalle Procedure (l’Operatore del parco eolico in cui il summenzionato componente sarà utilizzato, infatti, dovrà dimostrarne l’avvenuta rigenerazione e la titolarità).

**29. Si chiede di chiarire meglio il riferimento, in vari punti della Procedura, “ad un contratto di dispacciamento sottoscritto con il GSE”.**

**GSE** – Il riferimento è agli impianti incentivati in Tariffa Fissa Omnicomprensiva (DM 18/12/2008, DM 6/07/2012 e DM 23/06/2016) oppure agli impianti con “Incentivo ex CV” (convenzioni GRIT) e convenzione RID attiva, per i quali il GSE ritira e colloca sul mercato l’energia nell’ambito di un contratto di dispacciamento sottoscritto dallo stesso GSE con TERNA; per tali impianti, qualora ricorrano le condizioni di applicazione del “cap”, in caso di superamento dell’Energia annua massima incentivabile, l’energia non incentivata sarà ritirata dal GSE e valorizzata al prezzo di mercato.

**30. Documentazione da allegare alle istanze a preventivo: nelle Procedure vengono riportati alcuni documenti (es. per gli interventi di ammodernamento o potenziamento non incentivato: foto delle targhe dei componenti sostituiti, titolo autorizzativi conseguiti, ecc.) che sono non necessariamente in possesso dell’operatore. Si chiede di tener presente la circostanza appena rappresentata (precisandolo eventualmente all’interno del relativo modulo).**

**GSE** - È comprensibile che, in fase di richiesta di valutazione delle istanze a preventivo, possa non essere disponibile tutta la documentazione inerente all’intervento oggetto dell’istanza. D’altro canto, la valutazione potrà essere tanto più circostanziata quanto più dettagliata sarà la documentazione fornita a supporto della stessa. In tali casi, l’Operatore potrà precisare tale circostanza nella Relazione descrittiva della richiesta che trasmetterà a corredo dell’istanza.

**31. Si fa riferimento al caso di un impianto iscritto a un Registro e non ancora entrato in esercizio commerciale, per chiedere conferma che, nel caso in cui l’Operatore decida di procedere a un potenziamento non incentivato, la tariffa incentivante, originariamente riconosciuta, non è oggetto di aggiornamento e, pertanto, rimane confermata. Inoltre, si chiede di chiarire, in tali casi, quali siano i parametri di riferimento per l’individuazione del cap.**

**GSE** – Le Procedure si applicano esclusivamente agli impianti che beneficiano di incentivi; pertanto, gli interventi previsti nelle stesse possono essere realizzati solo in data successiva a quella di decorrenza commerciale.

In tale contesto, qualora abbia luogo un intervento di “Potenziamento non incentivato”, fermo restando il fatto che il nuovo valore di **potenza nominale non deve** superare la “soglia” che ha definito la **modalità di accesso** (Registro/Procedura d’Asta), pena la **decadenza** dagli incentivi, il GSE non procede all’**aggiornamento della tariffa** già riconosciuta all’impianto e definisce il “cap” sulla base di quanto previsto nelle Procedure. Tanto premesso, gli eventuali interventi realizzati in data antecedente a quella di decorrenza commerciale saranno valutati nell’ambito dell’istruttoria di accesso agli incentivi, secondo quanto previsto dalle “Procedure applicative contenenti i regolamenti operativi per le procedure d’asta e per le procedure di iscrizione ai registri”, pubblicate sul sito internet del GSE rispettivamente per il DM 06/07/2012 e per il DM 23/06/2016.

**32. Si chiede conferma che, nel caso di realizzazione di un intervento di potenziamento non incentivato su un impianto iscritto a registro (D.M. 6 luglio 2012 o D.M. 23 giugno 2012) e incentivato in tariffa fissa omnicomprensiva, qualora l'incremento della potenza nominale rimanga all'interno delle soglie che hanno determinato l'applicazione del predetto meccanismo di incentivazione, la tariffa incentivante originariamente riconosciuta rimanga invariata. In tal caso, inoltre, con riferimento all'energia non incentivata, ritirata dal GSE e valorizzata al prezzo di mercato in virtù del contratto di dispacciamento sottoscritto da GSE con Terna, si chiede conferma che sia possibile accedere a Prezzi Minimi Garantiti, mediante la valorizzazione economica dell'energia elettrica eccedente l'energia massima annua incentivabile con le tariffe previste da ARERA per l'anno di riferimento.**

**GSE** - I D.D.M.M. 6 luglio 2012 e 23 giugno 2016 stabiliscono che gli incentivi concessi ai sensi dei medesimi decreti siano alternativi all'accesso al ritiro dedicato e allo scambio sul posto. Ne consegue che il ritiro dedicato e, di conseguenza, i prezzi minimi garantiti, non possano essere applicati agli impianti che accedono agli incentivi previsti dai suddetti decreti interministeriali.

Si coglie l'occasione per ricordare che, in caso di "Potenziamento non incentivato", l'incremento della potenza nominale tale da superare le "soglie" delle tariffe incentivanti non comporta l'aggiornamento della tariffa già riconosciuta all'impianto. Si ricorda, inoltre, che non è consentito superare le "soglie" che hanno definito la modalità di accesso (accesso diretto/Registro/Procedura d'Asta), pena la decadenza dagli incentivi, e che un eventuale superamento delle "soglie" dei meccanismi di incentivazione (Tariffa Omnicomprensiva/Incentivo) comporta l'aggiornamento del meccanismo di incentivazione corrispondente al valore di potenza complessiva dell'impianto (potenza nominale *post operam*).

**33. Si fa l'esempio di un aereogeneratore che abbia installato un determinato componente (a titolo esemplificativo delle pale prodotte dal fornitore X) e che decida di sostituirle, a seguito di una rottura, con pale delle medesime dimensioni (non necessariamente stesso profilo alare) ma prodotte da un fornitore Y. Si chiede di confermare che questo intervento può essere qualificato come intervento di ordinaria manutenzione e, pertanto, da considerarsi non significativo.**

**GSE** - L'intervento descritto, che prevede la sostituzione delle pale del rotore con altre aventi le medesime dimensioni (medesimo diametro del rotore), seppur con profilo alare differente, rientra tra gli "Interventi non significativi" previsti dalle Procedure.

**34. Quali sono le conseguenze e gli effetti sulla convenzione nel caso in cui un impianto in esercizio e incentivato ottenga una variante considerata come "sostanziale" dall'amministrazione competente?**

**GSE** - L'ottenimento di una variante sostanziale del titolo autorizzativo per la realizzazione di un intervento su un impianto incentivato non è, di per sé, indicativo rispetto alla classificazione dell'intervento in questione né rispetto agli effetti che lo stesso può comportare sugli incentivi.

### **35. Quali sono le conseguenze e gli effetti di una mancata comunicazione entro i termini previsti dalle procedure?**

**GSE** - Confermando il limite temporale previsto dalle Procedure Operative (60 giorni), si precisa che l'Operatore, una volta inviata l'istanza tramite SIAD, può integrale integrare la documentazione trasmessa utilizzando il Modello "Richiesta di integrazione documentale", disponibile nel summenzionato applicativo informatico.

In ogni caso, come riportato al Capitolo 4 delle Procedure, il GSE, nell'ambito dell'attività di valutazione, verificherà la completezza della documentazione trasmessa, la conformità dell'intervento realizzato a quanto riportato nei titoli autorizzativi, laddove previsti, il rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento e dalle stesse Procedure.

Qualora nell'ambito dell'istruttoria dovessero rendersi necessari ulteriori approfondimenti, il GSE si riserva la facoltà di chiedere all'Operatore le dovute integrazioni documentali (anche queste dovranno essere trasmesse utilizzando il Modello "Richiesta di integrazione documentale") o di richiedere chiarimenti agli Enti/Amministrazione locali, con conseguente sospensione dei termini del procedimento in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 241/1990.

Si coglie l'occasione per segnalare che la mancata comunicazione dell'intervento realizzato non integra, di per sé, una fattispecie di "violazione rilevante" il cui effetto è, automaticamente, la decadenza dagli incentivi.

Le comunicazioni trasmesse oltre i termini stabiliti dalle Procedure saranno, comunque, oggetto di valutazione da parte del GSE secondo i termini e le modalità ivi previste.

Tuttavia, nel caso di avvio di un procedimento di verifica, non sarà possibile comunicare quanto già realizzato utilizzando il canale previsto dalle Procedure e il procedimento di verifica sarà portato a termine con applicazione di quello che prevede, di norma, la disciplina dei controlli.

La stessa disciplina, come noto, è in via di revisione per inserire le gradazioni sanzionatorie previste dalla legge di Bilancio 2018. Il GSE sta lavorando al fine di fornire elementi utili al MiSE per la revisione del c.d. "DM Controlli".

### **36. Nel caso inoltre in cui la documentazione in possesso dell'operatore non fosse completa, si chiede se il GSE ritenga preferibile procedere con la trasmissione progressiva di quanto disponibile, o attendere il perfezionamento della raccolta delle informazioni necessarie per trasmettere - eventualmente oltre il termine dei 60 gg - la documentazione completa**

**GSE** – Si conferma che l'Operatore è tenuto a inviare l'istanza entro il termine temporale previsto dalle Procedure (60 giorni); la documentazione mancante potrà essere successivamente trasmessa utilizzando il Modello "Richiesta di integrazione documentale", disponibile nell'applicativo informatico SIAD.

**37. Si chiede conferma che il termine dei 60 gg per l'obbligo di trasmissione della documentazione sia indistintamente valido per tutte e cinque le categorie di intervento**

**GSE** – Fatta eccezione per gli “Interventi non significativi”, per i quali non è dovuta alcuna comunicazione al GSE, si conferma che l'avvenuta realizzazione di interventi sugli impianti incentivati, ricompresi nelle restanti categorie di intervento individuate nelle Procedure, deve essere comunicata entro 60 giorni dal completamento degli stessi, esclusivamente mediante l'applicativo informatico SIAD disponibile nel Portale Informatico del GSE.

Con riferimento alla categoria “Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo”, descritta al Capitolo 3 delle Procedure, si rammenta che l'Operatore è tenuto a dare immediata comunicazione di variazioni del contributo pubblico assegnato e/o del costo effettivamente sostenuto, in relazione all'intervento ammesso agli incentivi, rispetto a quanto computato nel procedimento di qualifica, al fine di consentire al GSE la verifica del rispetto delle soglie di cumulabilità degli incentivi con altri incentivi pubblici comunque denominati, secondo le disposizioni di cui all'articolo 26 del D.lgs. 28/2011, e l'eventuale rideterminazione della tariffa incentivante.

**38. Il valore di energia incentivata storica migliore utilizzato per determinare l'energia annua massima incentivabile viene aggiornato di anno in anno anche a seguito dell'intervento realizzato sull'impianto?**

**GSE** – Il valore dell'Energia incentivata storica migliore non viene aggiornato. Il periodo preso a riferimento per la definizione della stessa, infatti, inizia con l'anno solare in cui l'impianto è entrato in esercizio commerciale e termina con l'anno solare precedente alla data di inizio dei lavori per la realizzazione dell'intervento di “Potenziamento non incentivato” o di “Ammodernamento”.

**39. Tenendo conto della peculiarità della fonte idroelettrica, per cui l'energia incentivabile di concessione potrebbe risultare, in taluni casi, inferiore all'energia incentivata storica migliore, in presenza di un'attestazione di conformità dell'esercizio dell'impianto rispetto al titolo concessorio da parte delle Amministrazioni Competenti, è possibile effettuare una rivalutazione dell'energia annua massima incentivabile?**

**GSE** – Solo su espressa richiesta dell'Operatore e in presenza di un'attestazione di conformità dell'esercizio dell'impianto rispetto al titolo concessorio rilasciata dalle Amministrazioni Competenti, è possibile effettuare una rivalutazione dell'energia annua massima incentivabile. Nel caso in cui l'Amministrazione Competente produca l'attestazione di conformità dell'esercizio dell'impianto rispetto al titolo concessorio in data successiva a quella di conclusione dell'istruttoria del GSE (intervento di “Potenziamento non incentivato” e/o di “Ammodernamento”), l'Operatore potrà presentare una nuova istanza di “Rivalutazione dei parametri di calcolo dell'incentivo”, utilizzando l'apposito Modello disponibile nel SIAD.



Qualora invece la summenzionata attestazione sia a disposizione dell'Operatore al momento della presentazione dell'istanza di "Ammodernamento" e/o di "Potenziamento non incentivato", la stessa sarà valutata dal GSE nell'ambito dell'istruttoria relativa a tali interventi.

**40. Si chiede di confermare che il corrispettivo previsto in caso di interventi di sostituzione temporanea attraverso le due comunicazioni previste dalle Procedure, sia unico e riconosciuto dall'Operatore al momento della comunicazione finale di sostituzione. Si propone, inoltre, che per i componenti principali elettrici, l'intervallo di tempo per il quale una sostituzione viene considerata temporanea sia esteso a 12 mesi.**

**GSE** – Si conferma che il corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria dovrà essere corrisposto dall'Operatore una sola volta, al completamento dell'intervento di sostituzione temporanea, ossia al ripristino del componente inizialmente sostituito.

Si coglie l'occasione per ricordare che, a conclusione delle attività di valutazione, il GSE provvederà a inviare all'Operatore la fattura con gli importi dovuti per l'espletamento delle attività, unitamente alle indicazioni per procedere al pagamento.

Come riportato al paragrafo 2.6 "Carattere temporale delle operazioni" delle Procedure, si ribadisce infine che per i "componenti principali elettrici", come per gli altri componenti d'impianto, la sostituzione è considerata "temporanea" quando il componente sostitutivo opera presso l'impianto per un periodo non superiore a 6 mesi.

**41. Chiarire che per i generatori non esiste la possibilità di una "differente tipologia"; ciò che rileva è esclusivamente l'eventuale variazione di potenza, mentre la modifica della marca e/o del modello non ha effetti.**

**GSE** Come riportato al paragrafo 2.4 "Tipologia e caratteristiche dei componenti" delle Procedure, si conferma che la modifica della tipologia degli alternatori/generatori non ha effetti ai fini dell'individuazione della categoria di intervento.

Ai fini dell'individuazione della "categoria di intervento", pertanto, rileva esclusivamente il valore di potenza riportato sulla targa degli stessi (a prescindere dalla marca e/o modello).

**42. Si chiede conferma che la categoria degli interventi di ammodernamento, in relazione ai componenti principali di generazione eolica, sia riferita esclusivamente ad interventi sull'aerogeneratore.**

**GSE** Premesso che i "componenti principali di generazione" di un impianto eolico sono l'"Alternatore/generatore" e l'Aerogeneratore, in considerazione di quanto riportato in esito al quesito n. 24, si conferma che la sostituzione dell'aerogeneratore con un componente di differente tipologia, a parità, o con incremento nei limiti consentiti, della potenza nominale, ricade nella categoria di "Ammodernamento".

Si coglie l'occasione per ribadire che ricadono nella summenzionata categoria anche le operazioni di sostituzione dei "componenti principali di trattamento", con incremento delle caratteristiche, o la nuova installazione di "componenti principali di trattamento".

**43. Si chiede conferma che la sostituzione di un generatore con un altro della stessa tipologia, ma con una potenza installata più elevata, superiore ai limiti consentiti, rientra nella fattispecie degli interventi di “modifica di configurazione di impianto”, a condizione che la potenza nominale dell’aerogeneratore non aumenti. La fattispecie indicata trova, di fatto, applicazione per le sostituzioni di generatori con altri più potenti su tutti gli impianti incentivati, salvo il caso degli impianti incentivati con il DM 6.7.2012. In questo caso, la potenza nominale è quella riportata sulla targa del generatore (mentre quella installata fa riferimento all’aerogeneratore). Per gli impianti entrati in esercizio ed incentivati con il DM 6.7.2012 resta, in teoria, la criticità legata al fatto che la sostituzione del generatore con un altro nominalmente più potente (qualora non fosse possibile reperirlo con la stessa taglia sul mercato) farebbe rientrare l’intervento nella fattispecie del potenziamento non incentivato con l’applicazione dei relativi *cap* sulla produzione incentivabile.**

**GSE** - Ai fini delle Procedure, la “Potenza nominale” è il valore di potenza dell’impianto definito nell’ambito dell’istruttoria per l’accesso agli incentivi, sulla base del Decreto Ministeriale di riferimento, e che la “Potenza installata” è il valore di potenza riportato sulla targa dei componenti principali di generazione diversi da quelli che definiscono la potenza nominale.

Si rammenta che, come riportato nell’Appendice C “Potenza nominale e potenza installata in base a decreto e fonte” delle Procedure, anche ai fini della definizione della Potenza nominale di un impianto eolico incentivato ai sensi del D.M. 23 giugno 2016, qualora l’aerogeneratore abbia una potenza inferiore o uguale a 0,500 MW, si considera il dato di potenza attiva riportato sulla targa dell’alternatore/generatore installato nello stesso.

Tanto premesso, nei casi in cui l’alternatore/generatore individui:

1. la potenza nominale dell’impianto, la sua sostituzione con un componente avente:
  - a) potenza superiore (oltre i limiti consentiti): rientra nella categoria “Potenziamento non incentivato”;
  - b) stessa potenza o potenza superiore (entro le percentuali di incremento consentite): rientra nella categoria di “Sostituzione dei componenti principali di generazione”;
2. la potenza installata, la sua sostituzione con un componente avente:
  - a) potenza superiore (oltre le percentuali di incremento consentite): rientra nella categoria di “Modifica della configurazione di impianto”;
  - b) stessa potenza o potenza superiore (entro le percentuali di incremento consentite): rientra nella categoria di “Sostituzione dei componenti principali di generazione”.

**44. Si segnala come la modifica della potenza di concessione possa derivare anche da specifiche decisioni delle Amministrazioni Locali, senza un intervento dell’operatore idroelettrico. Si chiede se in questo caso gli adempimenti da intraprendere verso il GSE e le ricadute sulla convenzione in essere siano i medesimi previsti per gli interventi effettuati dal produttore e regolati dalle Procedure.**

GSE – Con riferimento agli impianti idroelettrici, la “modifica della potenza di concessione” (valore della potenza nominale media annua riportato nella concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico considerata in fase di ammissione agli incentivi), anche nel caso in cui derivi “da specifiche decisioni delle Amministrazioni Locali, senza un intervento dell’operatore idroelettrico”, deve essere comunicata al GSE secondo le modalità e le tempistiche riportate nelle Procedure. Il GSE valuterà gli eventuali impatti sulla convenzione in essere. In particolare, nel caso in cui:

- la potenza diminuisca o incrementi entro i limiti consentiti, la modifica rientra nella categoria “Modifica della configurazione di impianto”;
- la potenza aumenti oltre i limiti consentiti, la modifica rientra nella categoria “Potenziamento non incentivato”.

**45. Si evidenzia il caso in cui ad un impianto incentivato (ai sensi del D.M. 18/12/2008) sia concesso dall’Amministrazione competente, in via sperimentale e per un periodo temporale limitato e predeterminato (ad es. 5 anni), un diritto di derivazione provvisorio, in aumento o riduzione rispetto a quanto già concesso, al fine di studiare gli effetti della modulazione del deflusso minimo vitale sull’ecosistema fluviale in funzione delle portate di acqua disponibili in alveo. Solo al termine della sperimentazione l’amministrazione, analizzando i dati raccolti, potrà rivedere a suo giudizio i diritti di derivazione, quindi di concessione, ripristinando eventualmente quelli originari. Si chiede al GSE se tale variazione, nonostante la natura sperimentale e quindi provvisoria, sia comunque da comunicare a mezzo portale SIAD secondo quanto previsto dalle Procedure.**

**GSE** – La “modifica della potenza di concessione” si concretizza con l’aggiornamento, da parte dell’Amministrazione competente, del valore della potenza nominale media annua riportato nella concessione di derivazione di acqua a uso idroelettrico considerata in fase di ammissione agli incentivi.

Pertanto, anche nel caso in cui il valore della potenza nominale media annua riportato nella summenzionata concessione sia aggiornato per un “periodo temporale limitato e predeterminato”, trova applicazione quanto disposto nelle Procedure.

**46. Si chiede di dettagliare l'elenco dei componenti delle "opere idrauliche", che in base alle Procedure ricadono nei "Componenti principali opere civili e impiantistiche"**

**GSE** – Il paragrafo 1.1.1 dell’Allegato 2 del D.M. 23 giugno 2016 rimanda alla terminologia dell’UNPEDE (oggi confluito nell’EURELECTRIC). L’impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti:

1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse;
2. opere idrauliche.

Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti:

- a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione;
- b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri).

**47. Si chiede inoltre di dettagliare l'elenco degli "organi elettromeccanici di regolazione e manovra" che in base alle Procedure ricadono nei "Componenti Principali Elettrici"**

**GSE** – Per "organi elettromeccanici di regolazione e manovra" si intendono le utenze elettriche installate presso le "opere idrauliche" elencate al comma 2, lettera b), del paragrafo 1.1.1 dell'Allegato 2 del D.M. 23 giugno 2016.

**48. Si chiede di chiarire se tra "i componenti principali elettrici" si intendo inclusi i soli trasformatori MT/AT al punto di scambio o anche ai trasformatori presenti nell'aerogeneratore. Il dubbio deriva dal fatto che per componenti minori si intendono, fra l'altro, le singole parti che compongono un componente principale e pertanto il trasformatore in turbina potrebbe rientrare fra quelli minori come componente, per l'appunto, dell'aerogeneratore**

**GSE** Nei "componenti principali elettrici" sono ricompresi tutti i trasformatori installati presso l'impianto e, quindi, anche quelli presenti nell'aerogeneratore.

**49. Si chiede di dettagliare meglio il concetto di operazioni sui componenti principali elettrici o i contatori che "concorrono al calcolo dell'incentivo", che determina la necessità o meno di comunicarle a GSE. A titolo d'esempio, si chiede se concorra al calcolo dell'incentivo la sostituzione di un Trasformatore elevatore MT/AT con uno di pari potenza e differenti caratteristiche (perdite di trasformazione) nei casi di:**

- **Impianto GRIN >1MW con Energia incentivata = Energia lorda – forfait S.A.**
- **Impianto GRIN >1MW con Energia incentivata = Energia immessa**
- **Impianto FER >1MW con Energia incentivata = minima tra (Energia netta; En. lorda – forfait).**

**GSE** – A seconda del Decreto Ministeriale in base al quale un impianto è stato ammesso agli incentivi, della modalità di alimentazione dei servizi ausiliari d'impianto e della modalità di individuazione delle perdite di linea e trasformazione, cambia la modalità di determinazione dell'energia elettrica incentivabile.

Questa può coincidere, ad esempio, con:

- (l'energia elettrica prodotta lorda) – (forfait per servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione);

- (l'energia elettrica immessa in rete) – (forfait per servizi ausiliari non autoalimentati);
- l'energia elettrica immessa in rete;
- il minore tra (l'energia elettrica immessa in rete) e (l'energia elettrica prodotta lorda – forfait per servizi ausiliari e perdite di linea e trasformazione), nel caso di impianti con convenzione di incentivazione FER e di potenza nominale superiore a 1,0 MW.

Le operazioni sull'impianto che comportano la modifica degli elementi presi a riferimento dal GSE nella determinazione dell'energia elettrica incentivabile rientrano nella categoria "Modifica della configurazione di impianto", pertanto, devono essere comunicate. A titolo esemplificativo e non esaustivo, partendo dalle casistiche riportate nel precedente elenco, rientrano nella summenzionata categoria:

1. la sostituzione dei servizi ausiliari con componenti più energivori e/o lo spostamento del contatore di produzione "lorda" a ridosso del contatore di scambio con la rete (con conseguente ricalcolo delle perdite di linea ed eventualmente del forfait per i servizi ausiliari) e/o la sostituzione del trasformatore MT/AT con uno di pari potenza e differenti perdite di trasformazione (con conseguente ricalcolo delle perdite di trasformazione);
2. la sostituzione dei servizi ausiliari non autoalimentati con componenti più energivori;
3. la modifica della modalità di alimentazione dei servizi ausiliari (inizialmente autoalimentati, a seguito dell'intervento i servizi ausiliari vengono alimentati da un secondo punto in solo prelievo dalla rete);
4. la sostituzione dei servizi ausiliari con componenti più energivori e/o lo spostamento del contatore di produzione "lorda" a ridosso dei morsetti dell'alternatore (con conseguente ricalcolo delle perdite di linea ed eventualmente del forfait per i servizi ausiliari) e/o la sostituzione del trasformatore MT/AT con uno di pari potenza e differenti perdite di trasformazione (con conseguente ricalcolo delle perdite di trasformazione).

**50. Nel caso, in particolare, di impianto eolico incentivato ante DM 2012 sulla base della misura diretta dell'energia immessa in rete, un intervento di sostituzione di un trasformatore di potenza di sottostazione, effettuato prima della pubblicazione delle Procedure deve essere comunicato? (Il paragrafo 4.2 delle Procedure riporta a pag. 34 l'esempio di sostituzione di un trasformatore, ma con esclusivo riferimento al caso di "impianto di potenza nominale superiore a 1,0 MW incentivato ai sensi del D.M. 6 luglio 2012")**

**GSE** – In un impianto identificato con un codice IAFR (ossia incentivato mediante convenzione GRIN o convenzione TO ex DM 18/12/2008) per il quale l'energia elettrica incentivabile coincida con l'energia elettrica immessa in rete, al variare delle caratteristiche del "trasformatore di potenza di sottostazione" non cambia la modalità di determinazione dell'energia elettrica incentivabile (energia elettrica immessa in rete).

L'operazione di sostituzione di tale componente, pertanto, è ricompresa nella categoria "Interventi non significativi" e, quindi, a prescindere dalla data di realizzazione (ante/post pubblicazione delle Procedure), l'Operatore non è tenuto a trasmettere alcuna comunicazione al GSE.

51. Si richiede di esplicitare meglio cosa s'intenda per: *“Si rammenta che il valore dell'energia incentivabile, su base oraria e annua, non potrà essere superiore a eventuali valori/vincoli/limitazioni definiti in fase di qualifica e applicati nella gestione della convenzione”*. Tale affermazione potrebbe trarre in confusione poiché, ad esempio nel caso dell'eolico, qualora si richieda un'autorizzazione ex-novo, le prescrizioni autorizzative imposte in fase di qualifica (esempio potenza di ogni singola macchina) potrebbero essere profondamente variate, a titolo esplicativo ma non esaustivo la potenza degli aerogeneratori potrebbe essere stata l'oggetto stesso della richiesta di variante ed ovviamente non sarebbe più rispettata.

**GSE** Premesso che la sussistenza, la validità e l'efficacia del titolo autorizzativo per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto è presupposto essenziale ai fini del riconoscimento di incentivi pubblici e del mantenimento del diritto alla percezione degli stessi; i “valori/vincoli/limitazioni” richiamati nelle Procedure, si riferiscono esclusivamente ai parametri che il GSE, in base ai Decreti Ministeriali di riferimento, ha individuato nell'ambito dell'istruttoria di accesso agli incentivi e nella successiva gestione della convenzione.

A titolo esemplificativo:

- in un impianto costituito da due sezioni di generazione, la prima qualificata IAFR per l'intervento di nuova costruzione e la seconda qualificata FER per potenziamento a seguito dell'“Ammodernamento” della prima sezione, l'“Energia annua massima incentivabile” spettante all'intervento di nuova costruzione non potrà superare il valore stabilito nell'ambito della qualifica di potenziamento (E5);
- per un impianto idroelettrico, indipendentemente dal Decreto Ministeriale di riferimento, l'energia incentivabile non può superare il prodotto della potenza di concessione (potenza nominale media annua riportata nel titolo concessorio e considerata per l'ammissione agli incentivi) per le ore annue (8.760 ore).